



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**MODALITA' DI ATTUAZIONE della L.R. 22.11.2004, n. 34
"Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"**

**PROGRAMMA PLURIENNALE per LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - Asse 2 (Crescita Dimensionale e accesso al credito)**

Misura CR 3

Attuazione degli interventi nei Distretti industriali del Piemonte

**MODALITA' DI ATTUAZIONE della L.R. 22.11.2004, n. 34
"Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"**

**PROGRAMMA PLURIENNALE per LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - Asse 2 (Crescita Dimensionale e accesso al credito)**

Misura CR 3

Attuazione degli interventi nei Distretti industriali del Piemonte

1. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Le aree classificate come distretti industriali ai sensi dell'art. 36 della L. 317/91 sono individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 227 – C.R. 6665 del 26 febbraio 2002 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell' 11 aprile 2002, n. 15.

I progetti ammissibili al contributo regionale dovranno essere realizzati in tali aree.

Fanno eccezione, per la loro stessa natura, i progetti di tipo promozionale di cui alla lettera f) del successivo punto 2, sub 2.2). Anche in tal caso tuttavia i soggetti promotori e realizzatori del progetto e quindi beneficiari degli interventi devono avere sede ed operare in una area classificata come distretto industriale.

2. PROGETTI

L'attuazione degli strumenti d'intervento si attua attraverso progetti.

I progetti, realizzati anche nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata, devono avere finalità e contenuti riferibili ad una o più delle indicazioni previste nel successivo punto 2.1) e 2.2.

I progetti possono riferirsi ad un solo o a più distretti con problematiche analoghe.

I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di altri specifici interventi di politica industriale comunitaria, nazionale e regionale devono essere con questi coordinati.

Il contributo è concesso nei limiti percentuali di cui al successivo punto 3.) e non può comunque superare l'ammontare di 1.000.000,00 di Euro per progetto, con il limite di 500.000 Euro per anno.

Il contributo ai progetti è concesso ed erogato secondo le modalità ed alle condizioni direttamente stabilite dal presente provvedimento.

La durata dei progetti non può superare i tre anni a far data dal 30 settembre 2008.

2.1 Finalità dei progetti

I progetti dovranno perseguire i seguenti tre obiettivi generali che a loro volta si articolano in obiettivi specifici che si riferiscono all'attuazione di dettagliate misure.

Obiettivi generali:

- A. Rafforzare le imprese del distretto, per rilanciare le consolidate produzioni manifatturiere rafforzando le imprese dei settori tradizionali e le altre imprese operanti nelle diverse fasi della filiera localizzate sul territorio distrettuale;
- B. Realizzare azioni di sistema che partendo dalle progettualità dal basso producano beni collettivi locali al servizio della competitività distrettuale, favorendo la necessaria apertura del distretto;
- C. Rilanciare la qualità ambientale tanto nei prodotti quanto nei processi come fattore di sostenibilità e competitività.

La realizzazione dell'obiettivo generale **A** si articola nei seguenti **obiettivi specifici**:

- 1. Promuovere gli investimenti in innovazione, finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti, ad aumentarne il contenuto di valore aggiunto, anche attraverso l'estensione lungo più fasi della filiera delle attività distrettuali (ricerca sui materiali, design, commercializzazione, servizi post vendita)
- 2. Promuovere azioni di sostegno al riconoscimento ed alla tutela della proprietà intellettuale
- 3. Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese
- 4. Sostenere la crescita dimensionale e dare supporto alle imprese nei passaggi generazionali, favorendo l'accesso al capitale di rischio

La realizzazione dell'obiettivo generale **B** si articola nei seguenti **obiettivi specifici**:

- 1. Favorire il trasferimento tecnologico all'interno di distretti, migliorando le relazioni fra i centri di competenza del territorio e le imprese
- 2. Favorire le relazioni fra distretti appartenenti a regioni diverse nell'ottica dell'allungamento della catena del valore e della promozione dell'internazionalizzazione
- 3. Promuovere e valorizzare le funzioni logistiche a favore delle Pmi del distretto
- 4. Diffondere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la realizzazione di sistemi integrati di servizio a livello di distretto
- 5. Supportare le iniziative di promozione del distretto promosse da attori pubblici, privati, e il sistema dell'istruzione, della formazione e della ricerca

La realizzazione dell'obiettivo generale **C** si articola nei seguenti **obiettivi specifici**:

1. Favorire la ricerca ed il trasferimento tecnologico finalizzato al miglioramento della qualità ambientale, del consumo energetico, della sicurezza e del benessere nella produzione e nel consumo dei prodotti
2. Migliorare la qualità ambientale delle aree produttive del distretto, valorizzare le risorse del territorio recuperando siti dismessi, promuovere il risparmio energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili

2.2 Contenuti dei progetti

I progetti dovranno riferirsi almeno ad una o più delle tipologie di contenuti, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 70 del 22.3.2008), di seguito specificate:

- a) attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università, centri di ricerca e trasferimento tecnologica, parchi scientifici;
- b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- c) interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;
- d) interventi mirati al risparmio energetico e all'utilizzo di energia pulita;
- e) sviluppo di servizi logistici di sostegno all'intero sistema distrettuale;
- f) forme di collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali.

I progetti devono, in particolare, contenere:

- a) le motivazioni degli interventi proposti e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico nel quale saranno realizzati;
- b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
- c) la descrizione delle singole azioni proposte, con l'indicazione della forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari;
- d) i risultati attesi;
- e) i tempi di attuazione;
- f) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DEL CONTRIBUTO

3.1 Il contributo, in conto capitale, è concesso fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione dei progetti e nei limiti dell'importo massimo di cui al precedente punto 2 ai seguenti soggetti:

- a) consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa e di secondo grado, costituiti tra micro-piccole-medie imprese industriali e/o artigiane aventi sede ed operanti in Piemonte. Ad essi possono partecipare piccole e medie imprese edili, commerciali, agro-industriali, turistiche e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno dieci imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 20.000 Euro. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale. L'accesso alle agevolazioni è subordinato all'esistenza di espressa disposizione statutaria che vieti la distribuzione di utili e di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile;
- b) società consortili a capitale misto pubblico privato costituite fra micro-piccole-medie imprese come specificate alla lettera a), enti pubblici, enti locali territoriali e funzionali, enti privati di

ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria ed eventuali altre istituzioni o enti operanti nel distretto. Le società consortili miste debbono essere costituite da almeno dieci soci ed avere un capitale sociale non inferiore a 20 mila Euro; possono partecipare alla società consortile anche imprese la cui dimensione ecceda quella stabilita al successivo punto 4) a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell'insieme, il 20 per cento del capitale sociale; le quote e azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle piccole e medie imprese devono essere superiori alla metà del capitale sociale ed il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

c) associazioni temporanee di scopo fra micro-piccole- medie imprese come specificate alla lettera a), enti pubblici, enti locali territoriali e funzionali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria ed eventuali altre istituzioni o enti operanti nel distretto. Le associazioni temporanee di scopo debbono essere costituite da almeno dieci soci; possono partecipare alle associazioni temporanee di scopo anche imprese la cui dimensione ecceda quella stabilita al successivo punto 4.) a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell'insieme, il 20 per cento del numero totale dei soci.

d) micro-piccole-medie imprese, come specificate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a dieci, per la realizzazione di uno o più progetti di cui al precedente punto 2.)

3.2 Le imprese che partecipano ai consorzi, alle società consortili, alle società consortili a capitale misto, alle associazioni tra imprese, devono essere imprese industriali o artigiane.

Considerate le finalità e le caratteristiche degli interventi ed il fatto che nei distretti concorrono a realizzare la stessa filiera produttiva imprese industriali ed artigiane, si ritiene che per entrambe le tipologie di imprese si debba fare riferimento alle attività di cui alle sezioni C (attività estrattive) e D (attività manifatturiere) della classificazione ISTAT delle attività economiche 1991.

A dette imprese possono aggiungersi oltre al numero minimo fissato per tipologia di soggetto beneficiario, anche le imprese edili, commerciali, agroindustriali, turistiche e/ di servizi, comunque in numero non superiore ad 1/5 del totale delle imprese associate.

Tutte le variazioni della compagine sociale e/o dell'assetto societario devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, pena la perdita dei requisiti di ammissibilità al contributo.

A tutti i soggetti che presentano nuovi progetti e già beneficiari dei contributi concessi a valere su bandi precedenti, la Regione si riserva la facoltà di richiedere notizie riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti finanziati e tuttora in corso. Qualora si accerti che lo stato di realizzazione dei progetti denunci spese realizzate inferiori al 50% del totale previsto dal cronoprogramma approvato, non verrà ammesso a contributo il nuovo progetto presentato.

Sono ammissibili al contributo gli investimenti materiali ed immateriali effettuati dopo la presentazione della domanda, mediante acquisizione, locazione finanziaria o realizzazione diretta, attraverso i quali si concretizza il progetto.

3.3 I soggetti beneficiari degli interventi devono avere sede ed operare nelle aree appartenenti agli ambiti territoriali di intervento cui i progetti si riferiscono.

Per sede è da intendersi il luogo dove il consorzio o la società consortile svolge in via principale la sua attività, avendo piena disponibilità di una struttura operativa idonea alla ottimale realizzazione del progetto di intervento.

Nel caso dei distretti industriali, devono avere sede operativa nel distretto, oltre al consorzio e/o alla società consortile, almeno 4/5 delle imprese che concorrono a costituirli, ovvero le imprese che

detengono 4/5 del fondo o del capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati.

Si considerano micro-piccole- medie imprese quelle definibili come tali ai sensi della normativa di adeguamento della vigente disciplina comunitaria (vedi successivo punto 4).

4. DIMENSIONE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI AI CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, SOCIETÀ CONSORTILI MISTE, ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO.

Le imprese che partecipano ai consorzi, alle società consortili, alle società consortili miste, alle associazioni fra imprese debbono essere di micro-piccola- media dimensione.

La definizione di micro-piccola-media impresa è quella adottata dall'Unione Europea e recepita nell'ordinamento Italiano con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2005 .

In base a tale normativa sono definite come micro-piccole-medie imprese quelle :

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EURO,
- e si fondano sullo stato di autonomia.

In ordine a quest'ultimo aspetto, l'impresa deve essere esaminata nel suo complesso, tenendo conto cioè degli eventuali rapporti con altre imprese, allo scopo di poter stabilire se ci si trova di fronte a un'impresa autonoma, associata o collegata.

Per il calcolo dei suddetti parametri si fa rinvio a quanto disposto nel citato decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

Qualora la definizione comunitaria di piccola e media impresa dovesse registrare variazioni, va applicata la normativa nazionale di recepimento.

L'unica eccezione prevista si riferisce alle società consortili miste e alle associazioni temporanee di scopo a cui possono partecipare anche imprese che superano il limite dimensionale indicato, ma a condizione che la quota della loro partecipazione alla società consortile mista non superi, sia singolarmente che nell'insieme, la quota del 20% del capitale sociale.

5. PRECISAZIONI SULLE CATEGORIE DI CUI ALLA lett. c) e d) del punto 3.) sub 3.1)

Con la lettera c) e d) del punto 3.) sub 3.1) si è inteso individuare una forma più flessibile di aggregazione fra imprese, finalizzata alla realizzazione di un progetto, rispetto a quella dei consorzi e delle società consortili la cui attivazione richiede adempimenti più complessi. La quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento non può essere superiore al 20% del totale delle quote.

A tale modello organizzativo si potrà fare riferimento allorché i progetti prevedano interventi di tipo non strutturale, limitati nel tempo, di contenuto non particolarmente complesso e di entità finanziaria non superiore a € 1.000.000,00 (costo complessivo ammissibile del progetto di durata triennale). Per i progetti di durata inferiore al triennio la spesa ammissibile non può essere superiore a € 300.000,00 l'anno).

L'Amministrazione regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere l'assunzione di una diversa struttura giuridico-organizzativa qualora ritenga il progetto di caratteristiche tali da rendere inopportuna la sua gestione attraverso la formula dell'associazione fra imprese.

Dal punto di vista giuridico, l'associazione temporanea fra imprese finalizzata alla realizzazione di un progetto si configura come un contratto fra un gruppo di imprese - e altri enti e organismi nel

caso delle ATS-, contenuto in una scrittura privata autenticata, attraverso il quale le imprese partecipanti si impegnano a predisporre e a realizzare un progetto avente come contenuto interventi riferibili alle tipologie di cui al punto 2.) sub 2.2) e individuano l'impresa capofila il cui rappresentante legale assume la qualifica di soggetto responsabile del progetto, le quote di ripartizione dei costi e dei benefici, nonché le altre modalità di esecuzione del progetto e gli impegni operativi e finanziari di ciascuna impresa partecipante.

L'Amministrazione regionale assume come interlocutore e referente l'impresa o il soggetto indicato dai partecipanti come soggetto responsabile del progetto.

L'erogazione dei contributi viene disposta a favore del soggetto capofila, che provvederà al successivo riparto spettante agli altri partecipanti come da apposita determinazione che dovrà essere contenuta nell'atto associativo, sulla base di dichiarazioni dei beneficiari rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e controfirmate per convalida dal soggetto responsabile del progetto che provvede alla trasmissione della documentazione all'Amministrazione regionale unitamente ad una propria relazione sull'attuazione del progetto.

Per i progetti predisposti da soggetti di cui alle predette tipologia non sono ammessi contributi sui beni immobili; per i beni mobili l'impegno a non alienare è contenuto nel limite temporale previsto in 3 anni dalla data del loro acquisto.

6. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA

I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto, per quanto ad essi si riferisca, della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

I contributi si configurano come aiuto di aiuti di stato alle piccole e medie imprese e devono essere applicati in conformità alla disciplina comunitaria "de minimis", di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Il contributo, data la natura collettiva dei soggetti beneficiari, va calcolato sulla base del potenziale beneficio che ricade, come conseguenza dell'aiuto regionale, su ogni impresa partecipante.

Inoltre ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi ai seguenti settori e comparti produttivi:

- a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA (NACE 221);
- b) costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1, 361.2);
- c) produzione di fibre tessili artificiali (NACE 260).

Per quanto attiene ad eventuali progetti che facciano riferimento ad iniziative promozionali all'estero, non essendo considerate aiuto alle esportazioni, sono ammessi al contributo regionale i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.

Non sono invece ammessi, in base alla disciplina comunitaria, aiuti direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse alla attività di esportazione.

7. DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI.

Il contributo concesso per il progetto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali, concesse per lo stesso progetto, oltre la misura massima indicata nel presente provvedimento.

I soggetti beneficiari e le imprese consorziate o associate sono tenute al rispetto di tale divieto.

8. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili sia gli investimenti materiali che quelli immateriali, purché effettuati dopo la presentazione del progetto; gli investimenti possono consistere in acquisizioni o in realizzazioni dirette attraverso i quali si concretizza il progetto e cioè necessari al perseguimento degli obiettivi indicati.

Vengono definiti di seguito i criteri generali relativi alla individuazione delle spese ammissibili, specificate poi con riferimento ad ogni tipologia di progetto e suscettibili di ulteriore dettaglio con il provvedimento di ammissione al contributo.

Aree e fabbricati.

Per quanto riguarda gli investimenti in aree e fabbricati, questi saranno ammessi solo nei casi in cui l'intervento strutturale sull'area o sull'immobile è parte essenziale e qualificante del tipo di azione proposta. Le spese per l'acquisizione di aree e/o fabbricati ovvero per la costruzione di nuovi fabbricati, per la ristrutturazione o l'ampliamento di quelli esistenti sono ammissibili, quando connessi alla tipologia del progetto, nelle seguenti misure massime:

- aree: 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- nuovi fabbricati (acquisto o realizzazione): 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per ristrutturazione su edifici esistenti non si applicano i suddetti limiti.

Sia nel caso di realizzazione di nuovi edifici che di interventi su quelli esistenti sono ammesse spese di progettazione nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.

Il soggetto beneficiario del contributo regionale relativo ad un'area o a un fabbricato dovrà impegnarsi a non alienare il bene per un periodo di 10 anni a partire dalla data del suo acquisto o dalla ultimazione della sua realizzazione o ristrutturazione.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a lavori in economia e/o a prestazioni svolte da personale dipendente dei soggetti beneficiari o delle imprese che ne fanno parte.

Non sono inoltre ammesse le spese notarili per l'acquisto dell'immobile, nonché l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora non siano trascorsi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione originaria.

Sono esclusi da questo contributo i soggetti che si configurano come previsto dalla lettera c) e d) del precedente punto 3) sub 3.1 e cioè le imprese fra loro associate ovvero i consorzi e società con durata statutariamente prevista inferiore a dieci anni.

Canoni di locazione degli immobili

Sono ammessi a contributo i canoni di locazione qualora la disponibilità di nuovi locali sia necessaria per la realizzazione delle iniziative previste dal progetto e quali risultano dai contratti registrati a norma di legge.

Le unità immobiliari locate non devono essere di proprietà dei soggetti che concorrono a costituire l'ente beneficiario del contributo, né dei loro partecipanti e/o partecipate con quote o azioni in misura superiore al 25%.

Impianti, macchinari, attrezzature

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono ammessi a contributo, se di nuova fabbricazione e necessari per il perseguimento degli obiettivi del progetto. Poiché la finalità perseguita non è quella di aumentare la capacità produttiva ma di qualificarla, sono esclusi dal contributo le acquisizioni di

impianti che hanno come finalità prevalente l'aumento della capacità produttiva o la semplice sostituzione di impianti esistenti, mentre sono compresi gli investimenti innovativi che caratterizzano il progetto.

I suddetti beni devono essere destinati all'utilizzo comune da parte delle imprese che partecipano al progetto.

Sono esclusi dal contributo i beni mobili registrati (autovetture, automezzi in genere).

Il contributo è calcolato sul costo del bene al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a non alienare i beni strumentali acquisiti con il contributo regionale per un periodo di 3 anni dalla data del loro acquisto.

Strutture e software informatici.

Sono ammessi al contributo le spese per l'acquisto di strutture e programmi informatici e per la realizzazione di reti informatiche commisurati e correlati alle dimensioni del soggetto beneficiario e agli obiettivi del progetto, secondo le specificazioni indicate nelle schede relative alle diverse tipologie di progetto.

Sono escluse le spese di gestione, intendendosi come tali quelle per l'assistenza tecnica e i canoni a consumo.

Personale.

I costi per le retribuzioni e gli oneri sociali sono ammessi al contributo relativamente al solo personale impiegato in modo specifico per la realizzazione del progetto e che è alle dipendenze dei soggetti beneficiari, ovvero ai collaboratori ai sensi della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Questa voce di spesa non è inoltre ammissibile nel caso di cui alla lettera c) e d) del punto 3 sub 3.1.

Le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del progetto devono essere documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate, che dovranno risultare da un registro appositamente costituito, nel quale devono essere annotate le ore quotidianamente prestate da ciascun addetto.

Attività formativa.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale che concorre alla realizzazione del progetto nella misura in cui l'attività formativa è funzionale al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel progetto stesso.

Ricerca, innovazione, studi ed indagini, consulenze, documentazione informativa.

Sono ammissibili le spese di ricerca e sperimentazione, quelle necessarie per l'acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie, innovazione di prodotto o di processo, le spese per la definizione delle procedure di certificazione e/o di omologazione di prodotti o di processi, gli studi, le analisi e le consulenze specialistiche secondo quanto indicato nella tipologia dei progetti di cui al punto 2) sub 2.2 e nelle relative schede delle spese ammissibili a contributo.

Attività promozionale all'estero.

Sono ammissibili:

- le spese relative a consulenze specialistiche, a ricerche e indagini di mercato, alla formazione del personale, alla partecipazione a fiere e mostre, a missioni economico-commerciali, allo svolgimento di campagne pubblicitarie, all'accesso a banche dati;
- le spese per la realizzazione di portali comuni per l'e-commerce, di tipo settoriale, territoriale, di filiera produttiva, nonché tematici, per lo sviluppo delle transazioni telematiche;
- le spese per altre iniziative relative all'attività di internazionalizzazione.

Esclusioni.

Sono escluse dal contributo le spese per l'acquisizione di scorte e/o semilavorati, di arredi e, in via generale, tutte quelle non rientranti nelle categorie precedentemente indicate e/o specificate nelle schede relative alle singole tipologie di progetti e nei provvedimenti di approvazione del progetto. Non sono ammesse a contributo le spese per acquisizione di beni o di prestazioni di imprese partecipanti al soggetto beneficiario, né di loro partecipanti e partecipate con quote o azioni in misura superiore al 25%.

Leasing

Sono ammessi gli interventi realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria, purché il contratto, stipulato dopo la presentazione della domanda di contributo, includa la clausola del riscatto del bene. Per l'individuazione del valore dei beni in leasing si fa riferimento al valore indicato nel contratto.

Sono considerate spese ammissibili quelle pagate e giustificate da quietanze o documenti contabili aventi forza probante equivalente, limitatamente alla quota capitale. Pertanto tale documentazione di spesa deve prevedere la scomposizione dei canoni in due parti, da un lato l'importo corrispondente all'acquisto netto, dall'altro le spese relative ad interessi ed ogni altro onere accessorio.

Se la durata di leasing supera la durata del progetto sono ammessi soltanto i canoni pagati fino alla data di conclusione del progetto medesimo.

L'importo massimo ammissibile non può in ogni caso superare il valore commerciale netto del bene.

Altre indicazioni.

Tutte le spese devono essere congrue per entità e per tipologia in rapporto alle finalità dei progetti e alle condizioni di mercato e devono essere state effettuate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammesse le spese per acquisizione di beni e servizi dalle imprese consorziate o associate, né dalle loro controllanti e/o controllate.

I costi sono calcolati al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

9. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

I soggetti beneficiari indicati nel precedente punto 3) devono presentare le proposte di progetto e le relative domande per la concessione del contributo alla Regione e, in copia, al Comitato di Distretto competente ove costituito. Il Comitato di Distretto può esprimere il proprio parere sul progetto presentato.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

La Direzione regionale Attività Produttive conduce l'istruttoria delle domande che sottopone alla valutazione tecnico-economica di un apposito nucleo tecnico di valutazione.

La Direzione competente può richiedere notizie esplicative, integrazioni e modificazioni alle proposte di progetto.

L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con un provvedimento di accoglimento ovvero di non accoglimento della domanda.

La Direzione competente provvederà a redigere apposita graduatoria e il contributo verrà concesso agli aventi diritto nell'ambito delle risorse assegnate.

I progetti ammessi a contributo ma non finanziati per carenza di risorse possono essere finanziati con ulteriori fondi e/o con le economie eventualmente disponibili.

Nel caso si intenda apportare variazioni al progetto occorre darne comunicazione scritta all'Amministrazione regionale in via preventiva per la necessaria autorizzazione.

La Direzione competente provvederà direttamente o per il tramite degli enti strumentali ad una attività di monitoraggio e di valutazione sugli effetti dei progetti realizzati rispetto alla situazione economica del distretto interessato; i soggetti beneficiari a tal fine sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo può essere erogato da una società di intervento che svolgerà compiti di mera amministrazione e verifica procedurale con le modalità indicate su base convenzionale.

I contributi sono erogati in una o più rate in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di approvazione del progetto.

Si ritiene tuttavia opportuno stabilire in via preventiva e generale che l'erogazione avverrà in due o tre rate, a scelta del beneficiario. Se la scelta ricadrà sulla suddivisione in tre rate, la prima pari al 20%, sarà erogata al raggiungimento del 20% dell'investimento; la seconda, pari al 30%, sarà erogata al superamento della metà degli investimenti previsti dal progetto; il saldo a conclusione dello stesso. Se la scelta ricadrà sulla suddivisione in due rate, la prima, pari al 50%, sarà erogata al superamento della metà degli investimenti previsti dal progetto e il saldo a conclusione dello stesso. In alternativa il contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione a progetto ultimato.

Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal progetto e le spese effettivamente sostenute i soggetti beneficiari dovranno presentare rendiconti contabili articolati secondo le categorie di spesa previste nel progetto.

Le spese sostenute dovranno essere indicate mediante elenchi di fatture e/o di altri titoli giustificativi, in relazione alla natura delle stesse ovvero mediante elaboratori meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche.

Per l'erogazione del contributo ad investimento ultimato, tale documentazione deve essere accompagnata da:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante che:

- a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel progetto ammesso a contributo ed effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo;
- b) i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e gli originali sono disponibili presso la sede legale del soggetto beneficiario;
- c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- d) il progetto è stato realizzato per almeno il 20% o 50% (per l'erogazione della prima o seconda rata) ovvero è stato ultimato (per il saldo) e che non vi sono state variazioni al progetto approvato.

2) da una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;

3) relazione finale a carattere tecnico-illustrativo con indicazione dettagliata degli interventi realizzati, evidenziando in particolare i risultati raggiunti e la ricaduta economica, finanziaria e occupazionale sulle imprese interessate, sul settore di appartenenza e sul territorio.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo del contributo, al raggiungimento della quota di spesa pari o superiore al 20% o 50% dell'investimento, il soggetto beneficiario deve produrre: la dichiarazione di cui al precedente punto 1) e la relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa finanziata attenendosi a quanto indicato nel precedente punto 3).

L'Amministrazione regionale o la società di intervento incaricata potranno comunque richiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l'erogazione dei contributi.

Ai contributi si applica il trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente.

Per l'erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione antimafia prevista dalla normativa vigente.

11. PRIORITA'

E' accordata priorità al finanziamento dei progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di quelli relativi ai soggetti beneficiari appartenenti ai settori produttivi "Casalinghi", "Catena del freddo", "Orafo" e "Valvolame/rubinerie".

12. RESTITUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI.

L'Amministrazione Regionale o il soggetto gestore incaricato effettuano verifiche e controlli presso i soggetti beneficiari dell'agevolazione, allo scopo di accertare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, nonché la sussistenza dei requisiti d'accesso all'intervento finanziario regionale e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale competente.

Il soggetto gestore propone alla struttura regionale la revoca (parziale o totale) delle agevolazione e dei finanziamenti concessi nei seguenti casi:

- a) mancato avvio od interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari.
- b) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c) nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini previsti dal bando;

- e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il progetto, ove non autorizzati dalla Regione;
- g) in caso di mancata restituzione di tutto o di parte del finanziamento agevolato;
- h) qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello ammesso a contributo;
- i) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- j) in caso di cessazione dell'attività del soggetto beneficiario;
- k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento del soggetto beneficiario ad altra procedura concorsuale;
- l) in caso di cessazione o trasferimento del soggetto beneficiario dell'intervento regionale al di fuori del territorio regionale nei 3 anni successivi (od altro termine stabilito dal bando) alla conclusione del progetto;
- m) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
- n) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dal bando e, più in generale, dalla normativa (regionale, nazionale, comunitaria) di riferimento;
- o) nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli, ovvero qualora si verifichi violazione di divieti od inadempimento di obblighi previsti dal bando.

I contributi sono revocati inoltre: nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato nei tempi previsti; qualora non sia prodotta la rendicontazione finale della spesa - salvo concessione di proroga per comprovati motivi - entro tre mesi dalla conclusione; nel caso di gravi difformità della realizzazione rispetto al progetto approvato.

La Regione o il soggetto gestore hanno facoltà di erogare comunque la quota di contributo corrispondente alla parte del progetto realizzato, qualora questa abbia una sua propria validità e una autonoma funzionalità.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte dell'agevolazione o del finanziamento regionale già erogata, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dalla normativa, nonché l'applicazione (ove ne ricorrano i presupposti) di una sanzione amministrativa pecuniaria.

13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA

Il soggetto gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di competente - a periodici monitoraggi in ordine all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario della Misura e dei singoli progetti.

Il soggetto gestore procede altresì - nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale competente - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e - ove praticabili e significative - valutazioni d'impatto della Misura. In esito a tali monitoraggi, il soggetto gestore relaziona periodicamente alla Regione in ordine all'attuazione della Misura.

Al fine di provvedere al monitoraggio dei progetti finanziati per verificarne lo stato di attuazione e valutare l'efficacia dell'intervento regionale, i soggetti beneficiari sono tenuti, a conclusione degli

investimenti, a produrre dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, corredata dei dati e delle informazioni tecniche ed economiche a consuntivo richiesti.

La Direzione regionale Attività Produttive può avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati specializzati nelle analisi economiche e nello studio delle politiche industriali per i sistemi locali di imprese al fine di approfondire le caratteristiche socio-economiche delle aree distrettuali.

14. SANZIONI

Nei casi previsti dall'art. 12 l.r. 34/2004 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'ammontare del contributo o del finanziamento concesso.

15. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La modulistica da utilizzare per la predisposizione delle domande e dei progetti, nonché l'indicazione dei documenti da produrre saranno predisposti a cura della Direzione Attività Produttive. L'Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l'istruttoria.

Le domande presentate prima della data di apertura del bando o dopo quella di chiusura del medesimo e quelle non redatte in conformità alla modulistica prescritta ovvero gravemente carenti della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.

16. ISPEZIONI E CONTROLLI

Gli uffici della Regione o il soggetto gestore direttamente o per il tramite degli Enti Strumentali possono effettuare controlli presso il soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.